

ronno emesse con la contraenza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e potranno essere liquidate al produttore:

a) - alla espirazione del 65° anno di età in servizio;

b) - in caso di morte per qualsiasi causa verificatasi nel corso della sua attività produttiva;

c) - in caso di invalidità totale e permanentemente;

d) - in caso di comprovata sopraggiunta infermità grave che renda il produttore inabile all'esercizio della sua attività professionale.

Nessuna liquidazione sarà invece effettuata al produttore che cessa la sua attività alle dipendenze delle Agenzie generali dell'I.M.I. per cause diverse da quelle previste nei punti a) b) c) d) su citati, salvo il caso in cui la cessazione della attività svolta sia dovuta a promozione di rango. Il valore di riscatto delle polizze di capitalizzazione non liquidato ai produttori usciti sarà devoluto al Fondo di Solidarietà per Produttori Ausiliari.